

Allegato "A" ai numeri 18050/11045

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I
ENTE DEL TERZO SETTORE"**

in breve

"SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I ETS"

PREAMBOLO

Con Decreto Reale, 14 gennaio 1857, è stato eretto, nella città di Moncalieri, l'Asilo Infantile, che ha tuttora la sua sede in via Real Collegio n.10. Questo asilo infantile, in principio, fu posto sotto l'augusto patronato di S.A.R. UMBERTO RANIERI - PRINCIPE di PIEMONTE. In seguito fu intitolato "ASILO INFANTILE UMBERTO I° di MONCALIERI" titolo che ha sempre conservato.

In conformità del citato Decreto Reale e con Decreto Ministeriale del 18 aprile 1857, approvante il primitivo Statuto (sotto il nome di Regolamento organico) venne costituita una Società di Azionisti, sinora legalmente considerata IPAB al fine di provvedere allo stabilimento e mantenimento dello stesso.

Articolo 1

COSTITUZIONE - SEDE - DELEGAZIONI - DURATA

Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 numero 117, è costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I ENTE DEL TERZO SETTORE"**, in breve **"SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I ETS"** con sede in Moncalieri (TO).

La Fondazione prosegue, senza soluzione di continuità, l'attività svolta dall'Associazione "SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I" ed è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (CTS), dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti all'interno del territorio regionale con deliberazione del consiglio di amministrazione, onde svolgere in via strumentale rispetto alle finalità della fondazione attività di promozione, nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni di supporto della fondazione.

La denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 2

FINALITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, finalizzate all'accoglienza, all'istruzione e all'educazione cristiana dei bambini di ambo i sessi, di età infantile, provvedendo alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale.

Articolo 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, numero 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, numero 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

La Fondazione potrà inoltre:

- * amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- * partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- * gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto;
- * istituire premi e borse di studio.

La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti e di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il

tutto nei limiti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

ATTIVITÀ DIVERSE

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge e secondo individuazione, criteri e limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Articolo 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Articolo 6

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato nomine;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato scientifico;
- l'Organo di Controllo.

Non può essere nominato membro degli Organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 8

IL COMITATO NOMINE

Il Comitato nomine si compone di tre o cinque membri ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione. I suoi membri durano in carica 10 (dieci) anni e, a scadenza ovvero in caso di dimissioni o morte, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua rinomina o alla sostituzione del membro mancante.

Il Comitato nomine provvede a designare, con delibera presa a maggioranza, i componenti del Consiglio di Amministrazione, designando il Presidente, e l'Organo di Controllo.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato nomine si tengano

mediante mezzi di telecomunicazione audio/video o solo audio, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 9

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto in alternativa da tre, cinque ovvero sette membri e viene nominato dal Comitato nomine il quale designa anche il Presidente, il quale potrà essere scelto all'interno del Comitato nomine stesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Articolo 10

DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Comitato nomine a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Articolo 11

POTERI

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- a) approvare eventuali regolamenti interni; in particolare il regolamento amministrativo e del servizio scolastico educativo;
- b) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- c) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- d) deliberare l'accettazione di donazioni, lasciti testamentari e contributi;
- e) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'articolo 20 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) deliberare sulle domande di iscrizione dei bambini;
- h) eleggere tra i suoi componenti il Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. La carica di segretario e Tesoriere può essere cumulata;
- i) nominare il Comitato scientifico qualora ne ravvisi l'utilità;
- j) provvedere all'amministrazione della Scuola ed al suo regolare

funzionamento;

k) provvedere all'assunzione e alla disciplina del personale;

l) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio preventivo, il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale (se dovuto);

m) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

n) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

o) stabilire le rette di frequenza degli alunni;

p) stipulare convenzioni economiche con Istituti ed Enti;

q) vigilare e collaborare con il personale educativo della Scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Ente;

r) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire con propria deliberazione, adottata e depositata nelle forme di legge, eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, in relazione alle quali i medesimi hanno rappresentanza.

La legale rappresentanza della Fondazione spetta al suo Presidente.

Articolo 12

ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video o solo audio, utilizzabili anche dai soggetti, diversi dai Consiglieri, eventualmente ammessi alle riunioni dal Consiglio stesso), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni che hanno per oggetto la modifica dello statuto e lo scioglimento della Fondazione devono essere prese con il

voto favorevole del Presidente della Fondazione e della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

Articolo 13

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è Presidente della Fondazione.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente e ad altri Consiglieri.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 14

IL COMITATO SCIENTIFICO

Qualora ne ravvisi l'utilità, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Comitato Scientifico che è organo consultivo della Fondazione ed è composto da tre a nove membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, prevede la durata della carica di componente del Comitato Scientifico, nonché l'eventuale indennità di missione ovvero ne regola il rimborso delle spese per l'incarico svolto.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri del Comitato Scientifico, il Presidente ed il Coordinatore del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico, riunito su convocazione del suo Presidente, elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di ricerca-intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno il Comitato Scientifico per l'illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione.

Articolo 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Comitato nomine. All'atto della nomina è stabilito il compenso.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella

di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo esercita le funzioni previste dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 e rilascia relazioni al bilancio di previsione e al bilancio d'esercizio.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale, qualora predisposto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I bilanci sono sottoposti all'esame dell'Organo di Controllo almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Consiglio.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, il Comitato nomine provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro a cui affidare l'attività di revisione legale dei conti.

L'attività di revisione legale dei conti potrà altresì essere affidata dal Comitato nomine, per obbligo o facoltativamente, all'Organo di Controllo. In tal caso l'Organo di Controllo dovrà essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16

LIBRI

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato nomine, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato scientifico e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione, redatto in coerenza con la Relazione del Presidente, è predi-spuesto dal Consigliere Tesoriere ed è deliberato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce.

Il bilancio consuntivo, redatto in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs 117/2017, è predisposto dal Consigliere Tesoriere ed è deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere corredati dalla relazione dell'organo di controllo e del revisore se nominato. A tal fine devono essere consegnati per l'esame almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione in cui devono essere approvati.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Articolo 18

RISORSE

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento delle finalità nonché allo svolgimento della propria attività:

- dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse della Fondazione;
- da altri contributi pubblici e privati;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- dalle rendite patrimoniali;
- dall'attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini di perseguire lo scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3.

Articolo 19

BILANCIO SOCIALE E OBBLIGHI PUBBLICITARI

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite previsto dall'articolo 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite previsto dall'articolo 14 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 20

TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'articolo 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'articolo 11 del presente statuto.

Articolo 21

ESTINZIONE

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che individua anche il liquidatore, ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione. Torino, quattordici luglio duemilaventicinque

F.ti: Paolo COMBA

MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO

Certifico io sottoscritto dottor Maurizio Gallo-Orsi, notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, che la presente copia è conforme all'originale cartaceo sottoscritto con firma digitale, relativo all'allegato "A" dell'atto a mio rogito in data 14 luglio 2025, numero 18050 di repertorio e numero 11045 di fascicolo, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 in data 15 luglio 2025 al numero 37350 serie 1T.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale rilasciata a Maurizio Gallo-Orsi, il cui certificato è stato rilasciato, per l'esercizio delle sue funzioni, da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, in veste di autorità di certificazione della firma digitale, non revocato e valido fino al giorno 11 settembre 2026.

Torino lì, quindici luglio duemilaventicinque